

33

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Sommario

NORMATIVA	3
Regio Decreto 26 giugno 1924 n. 1054	4
<i>Art. 5.</i>	4
Regio Decreto 31 maggio 1946 n. 511	5
<i>Art. 30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.</i>	5
<i>Art. 31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.</i> ..	5
Legge 27 aprile 1982 n. 186	7
<i>Art. 24. Garanzie.</i>	7
<i>Art. 32. Disciplina.</i>	7
Legge 7 febbraio 1990, n. 19	8
<i>Art. 9</i>	8
Legge 27 marzo 2001, n. 97	9
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. ..	9
<i>Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.</i>	9
<i>Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva.</i>	10
Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109	11
<i>Art. 30. Ambito di applicazione.</i>	11
CRITERI	12
Consiglio di Presidenza del 31 maggio 2007	13
Criteri regolatori in materia di sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale nei confronti di magistrati amministrativi	13

NORMATIVA

Regio Decreto 26 giugno 1924 n. 1054

**Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158.**

Art. 5.

(Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, *art. 205 del [R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395](#)*). –

I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio, né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1° non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;

2° non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno ⁽¹⁸⁾, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il limite di età per il collocamento a riposo per il Presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, è fissato al compimento degli anni settanta.

Regio Decreto 31 maggio 1946 n. 511

Art. 30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare⁽¹⁾, su richiesta del Ministro o del pubblico Ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporre la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare⁽²⁾.

Il Tribunale disciplinare⁽³⁾ può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37⁽⁴⁾.

Art. 31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.

[Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

⁽¹⁾ Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

⁽²⁾ Vedi ora art. 57, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

⁽³⁾ Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 32-*bis* del suddetto D.Lgs. n. 109/2006, aggiunto dall'art. 1, comma 3, lettera q), L. 24 ottobre 2006, n. 269.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 3-22 luglio 2003, n. 264 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁽²⁾ Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo ai magistrati amministrativi vedi l'art. 30 del suddetto D.Lgs. n. 109/2006.

Legge 27 aprile 1982 n. 186

Art. 24. Garanzie.

I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla legge

Art. 32. Disciplina.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

Legge 7 febbraio 1990, n. 19

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

(pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1990, n. 36.)

Art. 9

1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.
2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto⁽¹⁾.
3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo⁽²⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale con sentenza 18-24 ottobre 1995, n. 447 (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre argomenti nuovi, con ordinanza 2-8 maggio 1996, n. 149 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 24-28 maggio 1999, n. 197 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21 febbraio-2 marzo 2000, n. 67 (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 97, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 3-22 luglio 2003, n. 264 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Legge 27 marzo 2001, n. 97

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2001, n. 80)

Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza⁽¹⁾.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

⁽¹⁾ Comma così modificato dal comma 83 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

5. ... (1)

Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva.

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio⁽²⁾.

2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato⁽³⁾ ⁴ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Aggiunge il comma 1-bis all' art. 133 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 04 - 08 luglio 2010, n. 294 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2010, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 della Costituzione.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nei sensi di cui in motivazione, nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. Secondo la Corte, *"l'art. 4, comma 2 della legge 27 marzo 2001, n. 97, deve essere dunque, letto – a seguito della presente declaratoria di illegittimità costituzionale – nel senso che la sospensione disposta a norma del comma 1 perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, e, in ogni caso, decorsa una durata complessivamente non superiore a cinque anni della sospensione, facoltativa o obbligatoria, riferibile al medesimo procedimento penale"*.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-28 febbraio 2003, n. 60 (Gazz. Uff. 5 marzo 2003, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

Art. 30. Ambito di applicazione.

Il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili.

CRITERI

Consiglio di Presidenza del 31 maggio 2007

Criteri regolatori in materia di sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale nei confronti di magistrati amministrativi

1. La disciplina applicabile ai magistrati amministrativi per l'ipotesi di sospensione cautelare dal servizio è tuttora rinvenibile nell'art. 31 del R.D. Lgs. 31.5.1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), in virtù del rinvio alle norme previste per i magistrati ordinari operato dall'art. 32 della legge 27.4.1982 n. 186.

Va ricordato che l'art. 31 del R.D. Lgs. 31.5.1946, n. 511 risulta abrogato per opera dell'art. 31 del D.lgs. 23.2.2006, n. 109; tuttavia, il medesimo D.Lgs. 109/2006, all' art. 30, prevede che *"il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi e contabili"*. Occorre pertanto ritenere che l'abrogazione del R.D. Lgs. 511/1946 espliciti i suoi effetti unicamente nei confronti dei magistrati ordinari.

L'art. 31 del R.D. Lgs. 31.5.1946, n. 511 disciplina le ipotesi di sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale, prevedendo la sospensione di diritto del magistrato dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato di arresto o di cattura (comma 1) e la sospensione facoltativa del magistrato sottoposto a procedimento penale per reato non colposo (comma 3).

Sulla sospensione dei magistrati amministrativi dalle funzioni delibera il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 24 della legge 27.4.1982 n. 186, salva la possibilità di un decreto presidenziale urgente con ratifica successiva da parte del Consiglio di Presidenza.

2. La sospensione cautelare facoltativa dal servizio di un magistrato amministrativo si fonda su molteplici ragioni, che possono eventualmente concorrere tra loro nei singoli casi concreti.

L'interesse principale tutelato dalla norma è sicuramente costituito dal possibile discredito nei confronti dell'opinione pubblica causato dal fatto in sé e dalla risonanza sulla stampa e più in generale sui media del procedimento penale che coinvolge il magistrato.

Il discredito per la funzione giurisdizionale e segnatamente per la giustizia amministrativa, che è certamente amplificato dalla preventiva misura cautelare di custodia, va valutato con particolare attenzione, perché una sentenza redatta da chi sia sottoposto a procedimento penale circondato da pubblico clamore è una sentenza che per l'uomo della strada vale assai poco: perciò in questo caso la sospensione dal servizio è finalizzata alla tutela del funzionamento dell'amministrazione della giustizia, il cui buon nome è uno dei primi valori da tutelare.

Un discredito, o comunque un allarme sociale, che sono evidentemente destinati ad una maggiore diffusione in funzione della natura e della gravità del reato contestato. Va rilevato che la condotta richiesta dall'ambiente sociale al magistrato, per quanto riguarda il rispetto della legge, è, in ragione dell'ufficio svolto, rigorosa.

Infine, ma in ogni caso anch'essa meritevole di considerazione, sta l'opportunità di tutelare lo stesso magistrato rinviato a giudizio dal sospetto che la sua serenità sia turbata dalle vicende personali, con possibile pregiudizio della qualità del lavoro che è chiamato a svolgere.

3. Quanto premesso consente di individuare con più precisione anche la natura delle valutazioni rimesse al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (da ora CPGA) e i relativi parametri.

Trattandosi di valutare l'opportunità di assumere una misura cautelare e di tutelare gli interessi appena indicati, è evidente che:

a) la ratio dell'intervento del CPGA, non consiste nella verifica della maggiore o minore veridicità delle imputazioni rivolte al magistrato, rimesse in questa fase alla competente Autorità Giudiziaria, ma principalmente nel verificare se e quanto dalle medesime possano derivare pregiudizi agli interessi tutelati dalle disposizioni in parola;

b) di conseguenza, il fatto su cui il CPGA è chiamato a pronunciarsi è il dato costituito dalla natura delle imputazioni mosse e dalla loro suscettibilità di generare allarme sociale tale da pregiudicare la credibilità della funzione giurisdizionale, anche con riguardo a fattori di tempo e di luogo. Sotto questo profilo, e con particolare riguardo al momento della richiesta di rinvio a giudizio, andranno pertanto verificate anche l'attualità della lesione, la riconoscibilità della connessione del reato contestato con le funzioni esercitate, nonché la permanenza del magistrato nel medesimo contesto territoriale.

4. Per agevolare tali apprezzamenti, e per assicurare all'operato del CPGA una uniformità di condotta in queste ipotesi, si ritiene opportuno definire alcuni criteri di riferimento la cui preventiva individuazione elimini, o riduca al minimo, oscillazioni nel metodo e nel merito sempre possibili.

A tale scopo, in merito ai casi di *sospensione cautelare facoltativa* del magistrato sottoposto a procedimento penale, i riferimenti da considerare ai fini della valutazione riguardano la natura del reato contestato e la sua relativa gravità. A tal fine, si propone di ripartire le fattispecie criminose in due categorie:

- nella prima, l'intrinseca gravità del reato o la sua particolare idoneità a vulnerare proprio i beni istituzionalmente affidati all'operato del magistrato amministrativo (v. ad es. i reati contro la pubblica amministrazione) portano a concludere per l'opportunità di adottare la misura cautelare *salvo* che elementi propri del singolo caso esaminato non conducano a *soluzione contraria*, superando la presunzione;
- nella seconda, al contrario, il limitato rilievo intrinseco del reato contestato al magistrato o la sua evidente estraneità alle funzioni da questi esercitate suggerisce la necessità della valutazione in concreto degli elementi di cui al precedente punto 3.b) e dunque la *necessità di provare di volta in volta*, in sede di CPGA, la sussistenza di elementi che giustifichino l'adozione della misura cautelativa, quali possono essere la natura e l'intensità dell'elemento psicologico e l'entità della concreta lesione del bene protetto dalla norma penale.

5. In via esemplificativa, sono ascrivibili al primo gruppo di reati, quelli che dovrebbero portare in linea di massima alla sospensione cautelare dal servizio, i delitti di seguito indicati:

tutti i delitti previsti dal titolo I del libro II del codice penale (reati concernenti la personalità dello Stato);

tutti i delitti previsti dal titolo II del libro II del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione);

tutti i delitti previsti dal titolo V del Libro II del codice penale (reati concernenti l'ordine pubblico);

tutti i delitti non colposi previsti dal titolo VI del libro II del codice penale (reati contro l'incolumità pubblica);

tutti i delitti previsti dal capo III del Titolo VII del libro II del codice penale (falsità in atti);

i delitti previsti dal capo I del Titolo XII del libro II del codice penale, dall'art. 575 all'art. 586 (reati concernenti la vita e l'incolumità individuale);

tutti i delitti previsti dal capo III del titolo XII del libro II del codice penale (reati contro la libertà individuale);

i delitti previsti dal capo I del titolo XIII del libro II del codice penale, dall'art. 624 all'art. 630 compreso (reati contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone), nonché i delitti di cui al capo III dello stesso titolo, dall'art. 640 all'art. 645 (reati contro il patrimonio mediante frode).

Al secondo gruppo di cui al precedente punto 4 – reati per i quali dovrebbe essere generalmente esclusa la sospensione cautelare dal servizio, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione in concreto – appartengono tutte le altre fattispecie di reato non comprese nell'elenco precedente.

6. La commissione può chiedere al magistrato interessato di produrre una memoria scritta e/o di essere sentito nell'ambito del procedimento.¹

¹ Punto inserito con delibera del 3 luglio 2015.